

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

23 OTTOBRE 1963

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

6° ANNO N. 152

SOMMARIO

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTE

- N. 69 dell'on. Van der Ploeg alla Commissione della C.E.E.*
Oggetto: *Provvedimenti in materia di cetrioli, cetriolini e fagioli adottati dal*
Governo della Repubblica federale di Germania 2545/63
- N. 74 dell'on. Burgbacher all'Alta Autorità della C.E.C.A.*
Oggetto: *Applicazione delle regole di concorrenza alle imprese pubbliche* 2546/63
- N. 75 dell'on. Burgbacher alla Commissione della C.E.E.*
Oggetto: *Applicazione delle regole di concorrenza alle imprese pubbliche* 2548/63
- N. 76 dell'on. Vredeling alla Commissione della C.E.E.*
Oggetto: *Diminuzione delle tariffe dei trasporti di cereali nella Repubblica*
federale di Germania 2549/63
- N. 77 dell'on. Vredeling alla Commissione della C.E.E.*
Oggetto: *Modificazione dell'art. 13, lettera a) del regolamento n. 3 relativo alla*
sicurezza sociale dei lavoratori migranti 2549/63

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COMUNICAZIONI

- Ricorso di Jacqueline Georges contro la Commissione della C.E.E.A. presen-*
tato il 4 ottobre 1963 (Causa 87-63) 2551/63

COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

ALTA AUTORITÀ

INFORMAZIONI

- Elenco dei pareri formulati sui programmi d'investimenti (Art. 54 del Trattato)* 2552/63
- Missione della Svizzera* 2552/63

(segue)

SOMMARIO (seguito)

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

63/573/CEE :

Decisione del Consiglio del 14 ottobre 1963 relativa all'uniformazione di taluni provvedimenti di politica commerciale nei confronti del Governo imperiale dell'Iran 2553/63

63/574/CEE :

Decisione del Consiglio del 14 ottobre 1963 per la conclusione di un accordo commerciale fra la Comunità Europea e il Governo imperiale dell'Iran 2554/63

63/575/CEE :

Sostituzione di un membro del Comitato del Fondo sociale europeo 2557/63

LA COMMISSIONE

RAPPRESENTANZE E MISSIONI PRESSO LA COMUNITÀ

63/576/CEE :

Missioni di paesi terzi (Marocco) 2558/63

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

63/577/CEE :

Rettifica al Bando di gara n. 309 2559/63

63/578/CEE :

Bando di gara n. 329 : Gara indetta dalla Repubblica del Mali per un progetto finanziato dalla C.E.E. — Fondo europeo di sviluppo 2559/63

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTE

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 69

dell'on. Van der Ploeg

alla Commissione della Comunità Economica Europea

(9 agosto 1963)

Oggetto: Provvedimenti in materia di cetrioli, cetriolini e fagioli adottati dal Governo della Repubblica federale di Germania

1. Ritiene la Commissione che i provvedimenti adottati dal Governo della Repubblica federale di Germania in materia di cetrioli, cetriolini e fagioli tengano sufficientemente conto degli interessi dei produttori dei paesi esportatori e in particolare dei paesi che per lo smercio di tali prodotti dipendono tradizionalmente dal mercato della Repubblica federale?

2. Può dire la Commissione quali sono i motivi per cui il Governo della Repubblica federale di Germania non ha (ancora) accolto la proposta del Governo olandese tendente a consentire, conformemente alle disposizioni dell'art. 5 della Decisione del Consiglio relative ai prezzi minimi ⁽¹⁾, l'importazione in Germania di cetrioli, cetriolini e fagioli di origine olandese con la garanzia che tale importazione non avverrà al di sotto dei prezzi minimi fissati dal Governo della Repubblica federale?

3. Visto il contenuto del quinto considerando della Decisione del Consiglio relativa ai prezzi minimi, l'atteggiamento negativo del Governo della Repubblica federale di Germania non va considerato contrario all'obiettivo della Decisione stessa nel cui quinto considerando il Consiglio afferma che gli Stati membri importatori, nell'applicare i prezzi minimi, devono ricorrere nella più ampia misura possibile a un sistema che permetta di mantenere le importazioni?

4. La Commissione è disposta ad incoraggiare l'applicazione della Decisione da parte degli Stati membri in conformità dell'obiettivo citato nel quinto considerando?

5. Se il contenuto dell'art. 5 della Decisione non offre sufficienti garanzie al riguardo, la Commissione è disposta a proporre al Consiglio modificazioni tali da permettere l'applicazione dei prezzi minimi conformemente agli obiettivi della Decisione stessa?

Risposta

(3 ottobre 1963)

1. La Commissione è del parere che i provvedimenti adottati dal Governo della Repubblica federale di Germania in materia di cetrioli, cetriolini e fagioli sono conformi alle disposizioni dell'articolo 44 del Trattato e della decisione relativa ai prezzi minimi in data 4 aprile 1962.

2. La Commissione è stata informata che il Governo dei Paesi Bassi ha chiesto l'applicazione alle importazioni tedesche di cetrioli provenienti dai Paesi Bassi di un sistema di prezzi minimi; secondo tale sistema sarebbero state consentite le importazioni purchè effettuate ad un prezzo superiore al

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 995/62.

prezzo minimo fissato. La Commissione, data la natura delle garanzie offerte dallo Stato membro esportatore, ha comunicato al Governo della Repubblica federale di Germania, con lettera in data 29 luglio 1963, che ha raccomandato di dar seguito alla richiesta del Governo olandese.

D'altra parte il Governo della Repubblica federale di Germania — con avvisi di importazione pubblicati nel Bundesanzeiger n. 140 del 1° agosto e n. 143 del 6 agosto e con notifica pubblicata nel Bundesanzeiger dell'8 agosto — ha progressivamente abrogato le misure di divieto relative alle importazioni di cetrioli e cetriolini in provenienza dagli Stati membri.

3. Dato quanto sopra, la Commissione non ritiene che l'atteggiamento del Governo della Repubblica federale di Germania sia contrario allo spirito della decisione del Consiglio relativa ai prezzi minimi.

4 e 5. La Commissione è del parere che non vi sia contraddizione fra il quinto considerando della decisione del Consiglio e le disposizioni del suo articolo 5 e pertanto non ha l'intenzione di proporre al Consiglio una modifica di tale articolo. Essa considera le disposizioni ivi contenute come un compromesso fra gli interessi dei produttori degli Stati membri importatori e quelli degli Stati membri esportatori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 74

dell'on. Burgbacher

all'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

(28 agosto 1963) (1)

Oggetto: Applicazione delle regole di concorrenza alle imprese pubbliche

L'interrogante presentò il 27 giugno 1963 alla Commissione della Comunità Economica Europea di Bruxelles la seguente interrogazione scritta (2):

«In considerazione dell'art. 90, comma 1 del Trattato C.E.E., si prega la Commissione di esprimere, il proprio parere in merito al problema sottoposto, che ha un'importanza decisiva per i rapporti tra imprese nazionalizzate e non nazionalizzate:

La concessione di sovvenzioni ad imprese pubbliche, il fatto che non paghino tasse ed imposte dovute invece dalle imprese non nazionalizzate, nè interessi sul capitale proprio, sono o no misure contrarie alle disposizioni contemplate dagli artt. 7 e da 85 a 94 incluso del Trattato C.E.E. ?»

Il 2 agosto 1963 la Commissione della C.E.E. diede la seguente risposta:

«1. Con riserva del fatto che solo la Corte di Giustizia è competente per dare un'interpretazione autentica delle disposizioni del Trattato, la Commissione ritiene che un aiuto accordato dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma (sovvenzioni, esenzioni da imposte e tasse, esenzioni da tasse parafiscali, bonifici d'in-

teressi, garanzie di prestiti a condizioni particolarmente favorevoli, cessioni di edifici o di terreni a titolo gratuito o a condizioni particolarmente favorevoli, forniture di beni o servizi a condizioni preferenziali, coperture di perdite, qualsiasi altra misura di effetto equivalente), ricada in linea di massima nell'ambito di applicazione degli artt. 92, 93 e 94 del Trattato, indipendentemente dal fatto che le imprese beneficiarie siano di carattere pubblico oppure privato.

2. Qualora l'impresa beneficiaria sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale, le norme di concorrenza, in virtù dell'art. 90, par. 2, del Trattato, sono valide nei limiti in cui la loro applicazione non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione affidata a tale impresa. A questo proposito, lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria all'interesse della Comunità. Sempre nella sfera d'applicazione dell'art. 90, par. 2, è indifferente che il beneficiario sia un'impresa di carattere pubblico o privato.

3. Qualora la pubblica amministrazione rinunci, interamente o parzialmente, agli interessi inerenti al capitale di un'impresa statale o di qualsiasi altra impresa di carattere pubblico, tale rinuncia potrebbe essere considerata all'occorrenza come un aiuto statale. Secondo la Commissione, ciò va inteso supponendo che un proprietario o un azionista privato, trovandosi in una situazione analoga

(1) Il paragrafo 3 dell'interrogazione è stato aggiunto dall'autore il 5 settembre 1963.

(2) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 125 del 17 agosto 1963, pag. 2235/63.

e agendo in virtù di considerazioni d'ordine economico, non rinunci — o rinunci solo in misura limitata — a riscuotere gli interessi del suo capitale. In altri termini, la rinuncia fatta dalla pubblica amministrazione sarebbe il risultato di considerazioni d'ordine non economico, bensì politico. Tuttavia, la valutazione di tali situazioni probabilmente è possibile solo se preceduta da un attento esame di tutti i fattori che caratterizzano ciascuno dei casi concreti in questione.

4. Benchè dal par. 1 dell'art. 90 del Trattato si ricavi che le norme di concorrenza si applicano in modo identico alle imprese pubbliche e a quelle private, non vi è motivo, almeno sino ad ora, di supporre che, nelle situazioni cui si è riferito l'onorevole parlamentare nella sua interrogazione, ricorrano le condizioni previste agli artt. 7, 85 o 86 del Trattato, che vietano le discriminazioni effettuate in base alla nazionalità, determinati

accordi fra imprese, decisioni di associazioni d'imprese e pratiche concordate fra imprese, nonché lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di posizioni dominanti sul mercato.»

L'interrogante chiede all'Alta Autorità:

1. L'Alta Autorità è dello stesso parere della Commissione della Comunità Economica Europea?

2. Cosa ha fatto o cosa pensa fare l'Alta Autorità affinché le imprese nazionalizzate o le imprese pubbliche della Comunità, garantiscano l'osservanza di tali principi giuridici?

3. Se anche l'Alta Autorità è del parere espresso dalla Commissione della C.E.E. al paragrafo 4 della sua risposta: Su che cosa essa fonda il parere secondo il quale nelle situazioni ricordate non ricorrono le condizioni previste nel combinato disposto degli articoli 90 e seguenti e degli articoli 7, 85 o 86 del Trattato C.E.E.?

Risposta

(4 ottobre 1963)

Quesiti n. 1 e n. 3:

1. L'Alta Autorità deve anzitutto rammentare che essa non ha titolo per prendere posizione sulla interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, che competono unicamente alle Istituzioni di questa Comunità.

Nei campi considerati nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare le norme di concorrenza applicabili alle imprese carbosiderurgiche sono definite dal Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Ciò è altresì confermato dall'art. 232 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, che precisa «Le disposizioni del presente Trattato non modificano quelle del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle Istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale Trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio».

2. In mancanza di disposizioni contrarie, è d'uopo ammettere che il divieto delle sovvenzioni o degli aiuti pubblici stabilito dall'art. 4c) del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e

dell'Acciaio è valido sia per le imprese pubbliche che per quelle private.

In pratica, l'esistenza di un regime di proprietà pubblica la cui compatibilità con il funzionamento del Mercato comune è esplicitamente ammessa dall'art. 83, induce a distinguere, come l'Alta Autorità già ebbe occasione di chiarire nella sua risposta all'interrogazione n. 170 dell'on. Nederhorst ⁽¹⁾ fra gli interventi finanziari di un proprietario pubblico che devono essere assimilati a quelli di un proprietario privato, e le pubbliche sovvenzioni che rientrano nel divieto di cui all'art. 4c).

Quesito n. 2:

È sui principi suesposti che l'Alta Autorità ha costantemente orientato il suo comportamento nei confronti delle imprese pubbliche.

In generale, per poter distinguere tra interventi finanziari di un proprietario pubblico che possono essere assimilati a quelli di un proprietario privato, e le pubbliche sovvenzioni che rientrano nel divieto di cui all'art. 4 c), occorrono informazioni relative ad un periodo sufficientemente lungo e un esame meticoloso di tutti i fattori che caratterizzano ogni concreta fattispecie.

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 48 del 26 marzo 1963, pag. 973/63.

In proposito l'Alta Autorità attende dal Governo francese, in risposta alla sua richiesta, chiarimenti particolareggiati sui versamenti di origine governativa ricevuti dagli Charbonnages de France.

La questione degli aiuti alle imprese pubbliche rappresenta solo una parte del problema complessivo

delle sovvenzioni o aiuti statali. L'onorevole interrogante conosce al riguardo le proposte dell'Alta Autorità nel campo dell'energia, per il quale essa giudica che determinati aiuti siano necessari. Per altro l'attuazione di queste proposte non potrebbe operarsi senza modificare il Trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 75

dell'on. Burgbacher

alla Commissione della Comunità Economica Europea

(30 agosto 1963)

Oggetto: Applicazione delle regole di concorrenza alle imprese pubbliche

Nella risposta fornita il 30 luglio 1963 all'interrogazione scritta n. 48 del 27 giugno 1963 ⁽¹⁾ la Commissione dichiara al punto 4:

«4. Benchè dal paragrafo 1 dell'articolo 90 del Trattato si ricavi che le norme di concorrenza si applicano in modo identico alle imprese pubbliche e a quelle private, non vi è motivo, almeno sino ad ora, di supporre che, nelle situazioni cui si è riferito l'onorevole parlamentare nella sua interrogazione, ricorrano le condizioni previste agli

articoli 7, 85 e 86 del Trattato, che vietano le discriminazioni effettuate in base alla nazionalità, determinati accordi fra imprese, decisioni di associazioni d'imprese e pratiche concordate fra imprese, nonchè lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di posizioni dominanti sul mercato».

L'interrogante chiede su quali considerazioni sia basata l'affermazione della Commissione della C.E.E. secondo cui nelle situazioni ricordate nella precedente interrogazione n. 48 non ricorrono le condizioni previste nel combinato disposto degli articoli 90 e seguenti e degli articoli 7, 85 o 86 del Trattato.

Risposta

(9 ottobre 1963)

1. Come la Commissione ha già precisato nella sua risposta n. 48, le misure menzionate dall'onorevole parlamentare (concessione di sovvenzioni alle imprese pubbliche, non pagamento di tasse e imposte che gravano sulle imprese non nazionalizzate e rinuncia da parte delle imprese di Stato agli interessi del loro capitale proprio) devono formare oggetto di esame per quanto riguarda la loro compatibilità con gli articoli 92-94 del Trattato, sotto il profilo del divieto di tali aiuti.

2. Non vi è d'altra parte motivo, sino ad ora, di supporre che tali misure di favore vengano accordate per ragioni di nazionalità (art. 7).

3. Non vi è neppure motivo, sino ad ora, di supporre che gli Stati membri incoraggino, ricorrendo a misure del tipo menzionato dall'onorevole parlamentare, le imprese pubbliche o di Stato a ricorrere a pratiche di mercato o ad una politica commerciale incompatibili con i divieti sanciti dagli articoli 85 o 86 del Trattato.

4. Qualora nell'esame delle misure summenzionate, compiuto a norma degli articoli 92 e seguenti, emergano aspetti che appaiano rilevanti ai sensi degli articoli 7, 85 o 86, la Commissione ne esaminerà, alla luce di queste disposizioni, il contenuto obbiettivo.

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 125 del 17 agosto 1963, pag. 2235/63.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 76**dell'on. Vredeling****alla Commissione della Comunità Economica Europea***(6 settembre 1963)*

Oggetto : Diminuzione delle tariffe dei trasporti di cereali nella Repubblica federale di Germania

In risposta all'interrogazione scritta n. 144 ⁽¹⁾ e facendo seguito alla risposta data alle interrogazioni scritte n. 103 ⁽²⁾ e n. 72 ⁽³⁾, la Commissione comunica che non è ancora in grado di far conoscere il risultato definitivo dell'esame intrapreso in merito alla diminuzione delle tariffe dei trasporti di cereali nella Repubblica federale di Germania.

Può dire oggi la Commissione quale è stato il risultato di tale esame ?

Risposta*(8 ottobre 1963)*

Il campo d'applicazione delle tariffe eccezionali A. T. 17 B 2 della tariffa delle ferrovie tedesche e della tariffa per i trasporti stradali, è stato esteso ai trasporti di merci in transito all'interno della C.E.E. tanto per ferrovia quanto su strada a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio e dal 1° aprile 1963.

Le direttive concernenti la concessione dell'aiuto tariffario speciale a favore dei trasporti di cereali, che è entrato in vigore il 1° agosto 1962, nella loro redazione originale escludevano dal beneficio dell'aiuto, alcuni trasporti del traffico internazionale. La modifica di tali direttive, decisa il 30 gennaio 1963, dispone che, nel traffico internazionale, l'aiuto tariffario è accordato soltanto quando sia applicato, per il percorso parziale tedesco del trasporto, il prezzo di trasporto fissato con carattere obbligatorio e, per il percorso su territorio estero, un prezzo giusto

ed equo, e quando sia provata la riscossione di tale prezzo.

Grazie a tale nuova redazione delle direttive, viene rispettato, il principio della parità di trattamento fra le imprese di trasporto.

La Commissione ritiene pertanto che il regime tariffario, nella sua forma attuale, sia conforme alle disposizioni del Trattato e, in particolare, agli articoli 79 ed 80. Essa ritiene inoltre che, in relazione alle disposizioni del Trattato, non si possano formulare osservazioni in merito alle misure di aiuto tariffario previste dal Governo federale tedesco nella loro forma attuale. La Commissione si riserva di effettuare un ulteriore esame in merito allo sviluppo della politica comune dei trasporti e dell'agricoltura.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 77**dell'on. Vredeling****alla Commissione della Comunità Economica Europea***(6 settembre 1963)*

Oggetto : Modificazione dell'art. 13, lettera a) del regolamento n. 3 relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti ⁽⁴⁾

Nel bollettino della C.E.E. del giugno 1963, la Commissione comunica, a pa. 31, che la Commissione amministrativa della Comunità Economica

Europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ha esaminato l'opportunità di modificare l'art. 13, lettera a), del regolamento n. 3 al fine di prevenire abusi. La possibilità d'abuso è dovuta al fatto che la suddetta disposizione del regolamento n. 3 consente ai lavoratori distaccati in un altro paese della Comunità di restare soggetti al regime

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 38 dell'11 marzo 1963, pag. 659/63.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 121 del 20 novembre 1962, pag. 2719/62.

⁽³⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 92 del 9 ottobre 1962, pag. 2371/62.

⁽⁴⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 561/58.

di sicurezza sociale del loro paese d'origine per un periodo massimo di due anni.

Si è rilevato che varie imprese impongono al loro personale distaccato le rotazioni necessarie a che il personale stesso possa restar soggetto per un periodo illimitato alla legislazione del paese in cui ha sede l'impresa, qualora gli oneri sociali siano meno elevati.

Altre imprese ricorrono a sedicenti «sottoimprenditori» in un altro Stato membro per procurarsi una manodopera che resti in tal modo soggetta al regime di sicurezza sociale del proprio paese d'origine.

Secondo quanto ha comunicato la Commissione della C.E.E., la Commissione amministrativa si starebbe orientando verso una modifica dell'art. 13, lettera a) del regolamento n. 3.

Può la Commissione della C.E.E. comunicare se ha già preparato una proposta di modificazione e, in caso affermativo, quando presenterà tale proposta al Consiglio?

Può la Commissione assicurare che il Parlamento Europeo sarà consultato in merito a questa eventuale modificazione?

Risposta

(8 ottobre 1963)

La Commissione amministrativa della C.E.E. per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ha già adottato il testo delle modifiche che dovrebbero essere operate nell'articolo 13, lettera a) del regolamento n. 3 e nelle modalità di applicazione di cui all'articolo 11 del regolamento n. 4 ⁽¹⁾ per far cessare gli abusi resi possibili dal testo attuale delle disposizioni relative al regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori distaccati.

La Commissione sta elaborando una proposta di regolamento comprendente tali modifiche che presenterà al Consiglio in ottobre. Essa non mancherà di tenerne informata la Commissione competente.

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 597/58.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE

COMUNICAZIONI

**Ricorso di Jacqueline Georges contro la Commissione della C.E.E.A.
presentato il 4 ottobre 1963**

(Causa 87-63)

Il 4 ottobre 1963 la signorina Jacqueline Georges, residente ad Auderghem, rappresentata ed assistita dall'avv. Paul Orianne, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, rue Willy Goergen 6, ha presentato alla Corte un ricorso contro la Commissione della C.E.E.A.

Nelle sue conclusioni la ricorrente chiede alla Corte :

di annullare le decisioni con le quali è stata negata l'integrazione della ricorrente ed altresì disposto il suo licenziamento, contenute nella lettera inviatale dalla convenuta in data 3 luglio 1963 (P. 155.17) e di annullare inoltre tutti gli atti preparatori di dette decisioni ed in ispecie il parere della Commissione d'Integrazione, o riformandole,

di dichiarare che la ricorrente deve essere integrata a norma dello Statuto del personale della C.E.E.A. col grado anteriormente ricoperto (C 3/4), con effetto retroattivo almeno dal 20 marzo 1963 e con tutti i consequenziali effetti in fatto ed in diritto.

(La ricorrente chiede inoltre la corresponsione di arretrati di stipendio, di una riparazione pecuniaria, l'esperimento d'incombenti probatori ed il favore delle spese).

COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO

ALTA AUTORITA'

INFORMAZIONI

Elenco dei pareri formulati sui programmi d'investimenti

(Articolo 54 del Trattato)

(Cfr. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, n. 119 del 31 luglio 1963, pag. 2113/63)

- 19/63 « I.R.O. », *Industrie Riunite Odolesi, Odolo (Brescia)*
— Installazione di un forno elettrico ad arco da 18/20 t
Parere formulato dall'Alta Autorità l'11 ottobre 1963.
-

Missione della Svizzera

Il signor Albert Coppé, vice-presidente dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, ha ricevuto in data 21 ottobre 1963 Sua Eccellenza l'ambasciatore Paul Wurth il quale gli ha rimesso le lettere credenziali che lo accreditano in qualità di Capo della Missione della Svizzera presso l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1963

relativa all'uniformazione di taluni provvedimenti di politica commerciale
nei confronti del Governo imperiale dell'Iran

(63/573/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 111,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che conviene determinare, al momento della conclusione dell'accordo commerciale fra la Comunità Economica Europea e l'Iran ⁽¹⁾, le modalità secondo le quali sarà utilizzato dagli Stati membri il contingente tariffario di uve secche che la Comunità dovrà aprire conformemente all'articolo II dell'accordo ;

Considerando che la rappresentanza della Comunità in seno alla Commissione mista istituita dall'articolo IV dell'accordo nonché la procedura da seguire devono essere regolate tenendo conto delle attribuzioni di detta Commissione ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contingente tariffario non discriminatorio di uve secche (sottovoce 08.04 B) previsto dall'articolo II dell'accordo commerciale tra la Comunità Economica Europea e l'Iran, è aperto e sarà gestito nella maniera seguente :

1. Il contingente comunitario è utilizzato dagli Stati membri in proporzione alle loro importazioni annue di uve secche dai paesi terzi non associati alla Comunità in base ai dati statistici che sono serviti per il calcolo del contingente. Ogni anno la Commissione comunicherà in tempo utile agli Stati membri gli elementi statistici da prendere in considerazione. La gestione del contingente verrà curata dagli Stati membri in conformità delle loro rispettive disposizioni amministrative.

⁽¹⁾ Vedi la presente Gazzetta Ufficiale, pag. 2555/63.

2. Nel caso in cui l'accordo fosse prorogato oltre il momento in cui tutti gli Stati membri applicheranno lo stesso dazio alle importazioni effettuate nell'ambito del contingente, verrà esaminato in qual modo la presente decisione debba essere modificata.

Articolo 2

La delegazione della Comunità facente parte della Commissione mista di cui all'articolo IV dell'accordo è composta dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e della Commissione della Comunità Economica Europea.

La presidenza di detta delegazione viene esercitata dal rappresentante della Commissione della Comunità Economica Europea e la vicepresidenza dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.

La delegazione della Comunità coordina la propria posizione in seno alla Commissione mista conformemente alle abituali procedure comunitarie.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 ottobre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. de BLOCK

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1963

**per la conclusione di un accordo commerciale fra la Comunità Europea
e il Governo imperiale dell'Iran**

(63/574/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 111, 114 e 228,

Vista la decisione del Consiglio del 1° e 2 aprile 1963 che autorizza la Commissione ad aprire i negoziati con l'Iran ai fini della conclusione di un accordo commerciale,

Vista la decisione del Consiglio del 30 e 31 maggio 1963 che conferisce un mandato supplementare alla Commissione per il proseguimento dei negoziati,

Vista la relazione della Commissione,

DECIDE :

Articolo 1

È concluso a nome della Comunità l'accordo commerciale tra la Comunità Economica Europea e l'Iran. L'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo ed a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 14 ottobre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. de BLOCK

ALLEGATO

**ACCORDO COMMERCIALE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E
IL GOVERNO IMPERIALE DELL'IRAN**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, da un parte
IL GOVERNO IMPERIALE DELL'IRAN, dall'altra,

Determinati a consolidare e ad ampliare le relazioni economiche e commerciali esistenti tra l'Iran e i paesi membri della Comunità Europea,

Consapevoli dell'importanza di uno sviluppo armonioso del commercio tra le Parti contraenti,

HANNO DECISO di concludere un accordo commerciale e a tal fine hanno designato come plenipotenziari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA :

il sig. Leo de Block
presidente in carica del Consiglio
della Comunità Economica Europea e
segretario di Stato per gli affari esteri dei Paesi Bassi

il sig. Walter Hallstein
presidente della Commissione della Comunità Economica Europea

IL GOVERNO IMPERIALE DELL'IRAN :

il sig. Ali Naghi Alikhani
ministro dell'economia

il sig. Khosrow Hedayat
ambasciatore, capo della Missione del Governo imperiale dell'Iran
presso le Comunità Europee

I quali hanno convenuto le disposizioni che seguono :

Articolo I

Per la durata del presente accordo, i dazi della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabili ai prodotti indicati nella tabella che segue sono sospesi fino al livello indicato per ciascuno di essi nella tabella stessa.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
58.01 A	Tappeti di lana o di peli fini, a punti annodati	32 % con una riscossione massima di 4,5 u.c. per m ²
08.04 B	Uve secche	7,2 %
08.12 A	Albicocche secche	7 %
ex 16.04 A	Caviale (uova di storione)	24 %

Articolo II

La Comunità s'impegna ad aprire annualmente e a suddividere tra gli Stati membri, alle condizioni che essa stabilisce, un contingente tariffario non discriminatorio di uve secche (sottovoce 08.04 B) ⁽¹⁾ di volume pari al 15 % delle importazioni annue provenienti da paesi terzi non associati alla Comunità, sulla base delle ultime statistiche comunitarie disponibili.

I dazi doganali applicabili in ciascuno degli Stati membri della Comunità alle loro importazioni nei limiti del contingente sono calcolati sulla base della tariffa doganale comune sospesa fino al 2 %.

Articolo III

Il Governo imperiale dell'Iran considera favorevolmente, tenuto conto dei propri programmi di sviluppo economico, le possibilità di un armonioso ampliamento degli scambi commerciali con la Comunità e si dichiara pronto a studiarli in seno alla Commissione mista di cui all'articolo IV.

Articolo IV

È istituita una Commissione mista composta di rappresentanti della Comunità, da una parte, e di rappresentanti del Governo imperiale dell'Iran, dall'altra. La Commissione mista veglia alla buona esecuzione dell'accordo ed esamina l'evoluzione degli scambi tra la Comunità e l'Iran; può inoltre suggerire agli organi competenti i mezzi atti a migliorarli.

La Commissione mista si riunisce una volta all'anno. Riunioni straordinarie possono essere convocate di comune accordo in caso d'urgenza a richiesta di una delle Parti contraenti.

La presidenza è esercitata a turno da ciascuno delle due delegazioni.

Articolo V

Il presente accordo è concluso per la durata di tre anni. Esso potrà essere prorogato per il periodo di un anno rinnovabile su accordo delle due parti.

Articolo VI

Il presente accordo entrerà in vigore il 1° dicembre 1963, corrispondente al 10 azar dell'anno 1342 del calendario iranico.

⁽¹⁾ A condizione che questi prodotti non siano importati in imballaggi superiori a 15 kg.

Articolo VII

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua francese, italiana, olandese, tedesca e persiana, ciascuno di detti testi facendo ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici ottobre millenovecentosessantatrè, corrispondente al ventidue mehre dell'anno milletrecentoquarantadue del calendario iranico.

Sostituzione di un membro del Comitato del Fondo sociale europeo

(63/575/CEE)

Durante la sessione del 23 e 24 settembre 1963, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha deciso di nominare il sig. Franco Gallupi membro del Comitato del Fondo sociale europeo, in sostituzione del sig. Bruno Corti, dimissionario.

Il sig. Franco Gallupi è stato nominato fino allo scadere del mandato del sig. Bruno Corti, cioè fino al 26 settembre 1964.

La decisione è stata portata a conoscenza dell'interessato, il quale ha accettato la nomina.

LA COMMISSIONE

RAPPRESENTANZE E MISSIONI PRESSO LA COMUNITÀ

Missioni di paesi terzi

(63/576/CEE)

Walter Hallstein, presidente della Commissione della Comunità Economica Europea, ha ricevuto lunedì 14 ottobre 1963 S.E. l'ambasciatore Bensalem Guessous che gli ha presentato le credenziali che lo accreditano in qualità di Capo della Missione del Marocco presso la Comunità Economica Europea.

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

Rettifica al Bando di gara n. 309

(63/577/CEE)

Il Bando di gara n. 309

per una gara indetta dalla Repubblica federale del Camerun, pubblicato nel n. 120 (pag. 2131/63) della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 1° agosto 1963,

concernente :

Forniture di 500.000 traverse circa per la costruzione del primo tronco Yaoundé-Goyoum (km 334) della Ferrovia Transcamerunese,

è modificato come segue (modifica in corsivo) :

Le offerte dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata, od essere consegnate contro ricevuta, all'indirizzo seguente : « Office du Chemin de fer transcamerounais, Boîte postale 625, Yaoundé (Repubblica federale del Camerun) », entro le ore 15 locali del 20 novembre 1963.

Tutte le altre indicazioni restano invariate.

Bando di gara n. 329 : Gara indetta dalla Repubblica del Mali per un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea — Fondo europeo di sviluppo

(63/578/CEE)

Gara n. ON/GR/63**Convenzione : 204/F/SN/E****Progetto : 12.21.309****Oggetto :**

Riconversione di 3.000 ha. di terre appartenenti all'« Office du Niger », nella regione di Segou (Mali).

I lavori comprendono :

- operazioni preparatorie : spianamento a mezzo « moto-grader », ripulitura dei vari appezzamenti, picchettamento ;
- operazioni di spianamento a mezzo « scraper » ;
- sistemazione della rete di irrigazione e relative, piccole opere d'arte.

Luogo di esecuzione :

Regione di Segou, nei seguenti settori :

Settore « Kala-inférieur » (Niono-Molodo)	1.800 ha
settore Kouroumari (Kogoni)	700 ha
settore Macina (Kolongotomo)	500 ha

L'estensione indicata è puramente indicativa.

Ammontare presunto :

207.000.000 franchi malesi, massimo (pari a circa 838.000 US dollari).

Le offerte,

in lingua francese, dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata o essere depositate contro ricevuta, indicando : « Appel d'offres pour Travaux de reconversion de 3.000 ha Office du Niger » presso « Monsieur le Ministre du Développement » a Bamako (Mali), prima della data fissata per la loro apertura che avrà luogo il 16 dicembre 1963 alle ore 9 locali negli uffici della Camera di Commercio di Bamako (Mali).

Il Capitolato speciale d'appalto,

in lingua francese, può essere richiesto alla « Caisse Centrale de Crédit Agricole, Fonds Territorial d'Action Economique » a Bamako (Mali), al prezzo di 15.000 franchi malesi. L'importo deve essere versato sul conto n. 00347 F.T.A.E. presso la Banque Populaire du Mali a Bamako. L'invio sarà effettuato per via aerea, franco di porto, a ricezione della somma suindicata.

Per consultazione del Capitolato :

1. Ministère du Développement de la République du Mali, Office du Niger a Ségou (Mali)
2. Service du Génie Rural a Bamako (Mali)
3. Commissione della Comunità Economica Europea ; Direzione generale per lo sviluppo dell'oltremare, 56 rue du Marais, Bruxelles
4. Servizi d'Informazione delle Comunità Europee :
Bonn, Zitelmannstraße 11
L'Aia, Mauritskade 39
Lussemburgo, 18 rue Aldringer
Parigi 16, 61 rue des Belles-Feuilles
Roma, Via Poli, 29.

Per informazioni supplementari :

Ministère du Développement, Office du Niger, a Ségou (Mali).

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

E USCITO :

ANNUARIO 1962-1963
del Parlamento Europeo

Nella prima parte di questo volume di 524 pagine, si troveranno delle notizie sull'organizzazione del Parlamento Europeo, relative cioè ai suoi membri e ai suoi servizi, così come sulla composizione delle altre istituzioni delle Comunità Europee (Consigli, Esecutivi e Corte di Giustizia).

La seconda parte contiene un prospetto delle disposizioni istituzionali dei trattati europei così come del regolamento del Parlamento Europeo, un elenco delle relazioni elaborate durante il periodo considerato, il testo delle risoluzioni e dei pareri del Parlamento nonché una lista delle interrogazioni.

Una terza parte, che non figurava nei precedenti annuari, contiene un repertorio delle decisioni normative emanate dai Consigli e dai tre Esecutivi durante il 1962.

Prezzo : L. 3.120 (Fr.b. 250).

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli uffici di vendita indicati nell'ultima pagina della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Per l'Inghilterra e Commonwealth britannico le ordinazioni devono essere indirizzate a « H.M. Stationery Office » P.O. Box 569 — London S.E. 1.